Ai gentili Clienti

Loro sedi

TESTO UNICO IVA (D.LGS. 10/2026)
AGGIORNAMENTO DEI CODICI IVA
IN FATTURAZIONE DAL 1° GENNAIO 2027

Gentile Cliente,

con la presente circolare, rivolta in particolare ai Clienti che gestiscono internamente la fatturazione e la contabilità, illustriamo gli effetti pratici del nuovo Testo unico IVA sulla codifica delle tipologie di trattamento IVA (codici IVA) utilizzate nei gestionali e sulle diciture da riportare in fattura a partire dal 1° gennaio 2027.

1. Premessa

Con il D.Lgs. 19.1.2026 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2026 (Supplemento ordinario n. 4), è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (di seguito "TU IVA"), che riordina in 171 articoli, suddivisi in 18 Titoli, le norme finora contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93 e in numerose altre leggi speciali.

Il decreto è formalmente in vigore dal 31.1.2026, ma ai sensi dell'art. 171 le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31.12.2026 continua pertanto ad applicarsi la disciplina vigente; dal 1° gennaio 2027 le disposizioni sostituite sono abrogate (art. 170).

Il Testo unico non modifica, nella sostanza, le regole di applicazione dell'imposta: restano invariate le aliquote (4%, 5%, 10% e 22%) e i presupposti delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette. Cambia invece la numerazione degli articoli e, di conseguenza, i riferimenti normativi associati ai codici IVA e riportati in fattura.

Parallelamente, il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19.6.2026 n. 117), anch'esso applicabile dal 1° gennaio 2027, ha trasferito la disciplina del regime forfetario dall'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 agli artt. 232 - 243 del nuovo testo.

2. Cosa cambia e cosa non cambia in fatturazione

2.1 Codici Natura e tipi documento

I codici "Natura" della fattura elettronica (da N1 a N7 e relativi sottocodici) e i tipi documento (da TD01 a TD29) sono definiti dalle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate e non dalla legge. La rimunerazione degli articoli operata dal TU IVA non comporta, di per sé, alcuna modifica di tali codici, che continuano a identificare la tipologia di operazione indipendentemente dal relativo riferimento normativo. Alla data della presente circolare l'Agenzia delle Entrate non ha annunciato modifiche alle specifiche tecniche (attualmente nella versione 1.9.1) connesse al Testo unico.

2.2 Riferimenti normativi e diciture

L'intervento necessario riguarda invece:

- le descrizioni dei codici IVA configurati nel gestionale (ad esempio "Esente art. 10 n. 18 DPR 633/72", "Non imponibile art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72", "Inversione contabile art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72");
- le diciture riportate automaticamente in fattura e nei modelli di documento;
- il campo "Riferimento Normativo" del file XML della fattura elettronica, ove compilato;
- le causali contabili, i registri IVA e le stampe che riportano il riferimento di legge.

Si ricorda che l'art. 72 del TU IVA, che sostituisce l'art. 21 del DPR 633/72, conferma che nei casi di operazioni senza addebito d'imposta la fattura riporta l'annotazione della tipologia di operazione "con l'eventuale indicazione della relativa norma": l'indicazione dell'articolo resta quindi facoltativa, ma se viene riportata deve essere corretta.

2.3 Rinvii alle norme abrogate e operazioni a cavallo d'anno

L'art. 170 del TU IVA stabilisce che i richiami a disposizioni abrogate contenuti in leggi, regolamenti, decreti e altri provvedimenti si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Testo unico. La norma non si riferisce espressamente al contenuto delle fatture: per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 è pertanto opportuno citare direttamente il nuovo articolo. Poiché il TU IVA si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027, è consigliabile non modificare i codici IVA esistenti ma affiancare loro nuovi codici con i riferimenti aggiornati, da utilizzare in funzione della data di effettuazione dell'operazione. Particolare attenzione va posta alle fatture differite emesse nel mese di gennaio 2027 per operazioni effettuate nel mese di dicembre 2026 e alle note di variazione relative a operazioni del 2026.

3. Tabella di corrispondenza dei principali codici IVA

Si riporta di seguito la corrispondenza tra i riferimenti normativi vigenti fino al 31.12.2026 e quelli del TU IVA (D.Lgs. 10/2026) applicabili dal 1° gennaio 2027, con l'indicazione del codice Natura, che resta invariato.

Tipologia di operazione	Natura	Fino al 31.12.2026	Dal 1.1.2027 (TU IVA)
Escluse			
Interessi moratori, penalità per inadempimenti	N1	art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/72	art. 29, c. 1, lett. a)
Anticipazioni in nome e per conto del cliente	N1	art. 15, c. 1, n. 3, DPR 633/72	art. 29, c. 1, lett. c)
Non soggette			
Cessioni di beni non territoriali	N2.1	art. 7-bis DPR 633/72	art. 15
Servizi generici a soggetti passivi non residenti	N2.1	art. 7-ter DPR 633/72	art. 17
Servizi relativi a immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, noleggi	N2.1	art. 7-quater DPR 633/72	art. 18
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, fieristici	N2.1	art. 7-quinquies DPR 633/72	art. 19
Servizi a committenti non soggetti passivi	N2.1	art. 7-sexies DPR 633/72	art. 20
Servizi a committenti non soggetti passivi extra-UE	N2.1	art. 7-septies DPR 633/72	art. 22
Regime forfetario	N2.2	art. 1, c. 54-89, L. 190/2014	artt. 232-243 D.Lgs. 117/2026 (TUIR)
Non imponibili			
Esportazioni dirette e triangolari	N3.1	art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/72	art. 45, c. 1, lett. a)
Esportazioni a cura del cessionario non residente	N3.1	art. 8, c. 1, lett. b), DPR 633/72	art. 45, c. 1, lett. b)
Cessioni intracomunitarie	N3.2	art. 41, c. 1, lett. a), DL 331/93	art. 39, c. 1, lett. a)
Cessioni verso San Marino	N3.3	art. 71 DPR 633/72	art. 50
Operazioni assimilate alle esportazioni (navi e aeromobili)	N3.4	art. 8-bis DPR 633/72	art. 48
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	N3.4	art. 9 DPR 633/72	art. 49
Cessioni e servizi a esportatori abituali (dichiarazione d'intento)	N3.5	art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/72	art. 45, c. 1, lett. d) (dichiarazione: artt. 46-47)
Operazioni con organismi internazionali, NATO, sedi diplomatiche	N3.6	art. 72 DPR 633/72	art. 52
Esenti			
Operazioni esenti (in generale)	N4	art. 10 DPR 633/72	art. 37
Operazioni finanziarie e creditizie	N4	art. 10, c. 1, nn. 1, 3 e 4	art. 37, c. 1, lett. a), c) e d)
Operazioni assicurative	N4	art. 10, c. 1, n. 2	art. 37, c. 1, lett. b)
Locazioni e cessioni di fabbricati e terreni non edificabili	N4	art. 10, c. 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter	art. 37, c. 1, lett. h), i) e l)
Prestazioni sanitarie	N4	art. 10, c. 1, n. 18	art. 37, c. 1, lett. t)
Prestazioni didattiche e formative	N4	art. 10, c. 1, n. 20	art. 37, c. 1, lett. v)
Regimi speciali			
Regime del margine (beni usati, oggetti d'arte)	N5	art. 36 DL 41/95	art. 143 (fatturazione: art. 145)
Agenzie di viaggio e turismo	N5	art. 74-ter DPR 633/72	art. 141
Vendite a distanza e servizi B2C UE con IVA assolta tramite OSS	N7	art. 74-sexies DPR 633/72	art. 150
Inversione contabile			
Rottami e materiali di recupero	N6.1	art. 74, c. 7 e 8, DPR 633/72	art. 139, c. 7 e 8

Tipologia di operazione	Natura	Fino al 31.12.2026	Dal 1.1.2027 (TU IVA)
Oro da investimento e oro industriale	N6.2	art. 17, c. 5, DPR 633/72	art. 64, c. 5
Subappalti nel settore edile	N6.3	art. 17, c. 6, lett. a), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. a)
Cessioni di fabbricati con opzione per l'imponibilità	N6.4	art. 17, c. 6, lett. a-bis), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. b)
Pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento edifici	N6.7	art. 17, c. 6, lett. a-ter), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. c)
Telefoni cellulari (*)	N6.5	art. 17, c. 6, lett. b), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. e)
Console, tablet, laptop, microprocessori (*)	N6.6	art. 17, c. 6, lett. c), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. f)
Quote di emissione, certificati, gas ed energia a rivenditori (*)	N6.8	art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR 633/72	art. 64, c. 6, lett. g), h) e i)
Altri riferimenti ricorrenti			
Scissione dei pagamenti (esigibilità "S")	–	art. 17-ter DPR 633/72	art. 65
Integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti (TD17, TD19)	–	art. 17, c. 2, DPR 633/72	art. 64, c. 2
Acquisti intracomunitari di beni (TD18)	–	artt. 38, 46 e 47 DL 331/93	artt. 8, 97 e 98
Fatturazione / fattura semplificata	–	artt. 21 e 21-bis DPR 633/72	artt. 72 e 73
Note di variazione (TD04, TD05)	–	art. 26 DPR 633/72	art. 92

(*) Ipotesi di inversione contabile applicabili, allo stato, alle sole operazioni effettuate fino al 31.12.2026 (si veda il successivo § 4).

La tabella riporta le fattispecie più ricorrenti e non è esaustiva: in presenza di codici IVA personalizzati o di operazioni particolari, il riferimento corretto va individuato caso per caso sul testo del D.Lgs. 10/2026, che indica sotto la rubrica di ciascun articolo le norme da cui la disposizione proviene.

3.1 Esempi di diciture

Fino al 31.12.2026	Dal 1.1.2027
Operazione esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/72	Operazione esente ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 10/2026
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR 633/72	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/2026
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del DL 331/93	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/2026
Operazione non soggetta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72	Operazione non soggetta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 10/2026
Inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del DPR 633/72	Inversione contabile ai sensi dell'art. 64, comma 6, lett. a), del D.Lgs. 10/2026

4. Inversione contabile in scadenza al 31.12.2026

Indipendentemente dal Testo unico, l'inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato, per i trasferimenti di quote di emissione e certificati e per le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti rivenditori si applica, allo stato, alle sole operazioni effettuate fino al 31.12.2026 (art. 64 comma 8 del TU IVA).

La Commissione europea, con la proposta di direttiva COM(2026) 515 dell'1.10.2026, ha proposto la proroga di tali regimi fino al 30.6.2030; la proroga non è tuttavia ancora definitiva e richiederà, per le disposizioni italiane, un apposito intervento normativo nazionale. Le imprese che operano in tali settori dovranno pertanto verificare, prima delle fatturazioni di gennaio 2027, se l'inversione contabile sia stata prorogata o se occorra tornare all'applicazione ordinaria dell'imposta. Lo Studio provvederà a segnalare tempestivamente eventuali novità.

5. Indicazioni operative

Per arrivare preparati al 1° gennaio 2027 suggeriamo ai Clienti con contabilità interna di:

- estrarre dal gestionale l'elenco dei codici IVA effettivamente utilizzati (vendite e acquisti), distinguendo quelli standard, aggiornabili dalla software house, da quelli personalizzati, che richiedono un intervento diretto;
- verificare con la software house i tempi e le modalità di rilascio degli aggiornamenti, chiedendo in particolare se verranno creati nuovi codici IVA dal 2027 o modificate le descrizioni di quelli esistenti;
- affiancare ai codici esistenti nuovi codici con i riferimenti del TU IVA, senza eliminare i precedenti, in modo da poter gestire correttamente le operazioni effettuate fino al 31.12.2026 (fatture differite, note di variazione, integrazioni);
- aggiornare le diciture standard nei modelli di fattura, di nota di credito e di autofattura, nonché l'eventuale compilazione del campo "Riferimento Normativo" del tracciato XML;
- verificare l'associazione tra codice IVA del gestionale, codice Natura, tipo documento e nuovo riferimento normativo, con particolare attenzione alle integrazioni e autofatture (TD16 - TD19) per acquisti da fornitori esteri e in inversione contabile;
- aggiornare i riferimenti normativi contenuti in contratti, condizioni generali di vendita, comunicazioni ai clienti e procedure interne;
- per i soggetti in regime forfetario, aggiornare la dicitura in fattura con il riferimento agli artt. 232 - 243 del D.Lgs. 117/2026;
- controllare con attenzione le prime fatture emesse e ricevute nel mese di gennaio 2027 e le relative ricevute del Sistema di Interscambio.

Alla data della presente circolare l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni specifiche sulla formulazione delle diciture in fattura dal 2027: eventuali chiarimenti o aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno oggetto di successiva comunicazione.

6. Assistenza dello Studio

Lo Studio è a disposizione per supportare i Clienti nella revisione della tabella dei codici IVA del proprio gestionale, nell'individuazione dei nuovi riferimenti normativi per le operazioni non ricorrenti o particolari (operazioni con l'estero, immobiliari, in inversione contabile o in regimi speciali) e nel coordinamento con la software house. Invitiamo i Clienti interessati a trasmetterci l'elenco dei codici IVA in uso con congruo anticipo rispetto al 1° gennaio 2027.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti

AMTAX STP S.r.l.